



Soccorso Alpino Speleologico Piemontese ONLUS

CLUB ALPINO ITALIANO

CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR CIVILE

**SOCCORSO ALPINO SPELEOLOGICO PIEMONTESE - RUOLO
DEL SOCCORSO ALPINO ED ATTIVITA' CONNESSE AL
SERVIZIO REGIONALE DI ELISOCCORSO.**

SOCCORSO ALPINO SPELEOLOGICO PIEMONTESE - RUOLO DEL SOCCORSO ALPINO ED ATTIVITA' CONNESSE AL SERVIZIO REGIONALE DI ELISOCCORSO.

La Regione Piemonte, nell'ambito delle proprie competenze, disciplina i servizi per l'emergenza sanitaria del D.P.R. 27-03-92.

In particolare per quanto concerne tutta l'attività inerente al soccorso nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie della Regione Piemonte ove per motivi tecnici operativi il servizio di elisoccorso senza supporto non può intervenire, i servizi sanitari necessitano del sostegno di specifiche competenze per gli interventi di Soccorso Alpino e Speleologico.

Di seguito il quadro normativo nazionale che assegna i compiti specialistici al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico del Club Alpino Italiano C.N.S.A.S. e ne definisce il ruolo di soggetto di riferimento esclusivo per l'attuazione del soccorso sanitario nel territorio montano ed ipogeo come esplicitato nella Legge 21 marzo 2001 n° 74 .

La Legge 26 gennaio 1963, n. 91, il Club Alpino Italiano provvede, a favore sia dei propri soci sia di altri nell'ambito delle facoltà previste dallo statuto e con le modalità ivi stabilite, all'organizzazione di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attività speleologiche per il soccorso degli infortunati o dei pericolanti e per il recupero dei caduti e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo culturale in ambiente montano ed ipogeo;

La Legge 24 dicembre 1985, n° 776, art. 2, afferma che il "Club Alpino Italiano provvedea favore dei propri soci sia di altri all'organizzazione di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, per il soccorso degli infortunati o dei pericolanti o per il recupero dei caduti".

La Legge 24 febbraio 1992, n. 225 art. 11, che individua tra le strutture operative nazionali del Servizio Nazionale della Protezione Civile il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, il quale concorre al soccorso in caso di eventi calamitosi in cooperazione con le strutture di protezione civile nell'ambito delle proprie competenze tecniche ed istituzionali;

La Legge 21 marzo 2001 n° 74 e successive modifiche e integrazioni.

La legge 21 marzo 2001 n°74 riconosce il valore di solidarietà sociale e la funzione di servizio di pubblica utilità del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS) del Club alpino italiano (CAI). Inoltre la norma attribuisce al CNSAS e alle sue articolazioni territoriali le competenze attribuite al CAI dalla legge 26 gennaio 1963, n. 91, riguardanti il soccorso degli infortunati, dei pericolanti, dei soggetti in imminente pericolo di vita e a rischio di evoluzione sanitaria, alla ricerca e al soccorso dei dispersi e al recupero dei caduti nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale. Vengono inoltre prescritti i compiti concernenti la prevenzione e la vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, scialpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attività speleologiche e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale, ivi comprese le attività professionali, svolte in ambiente montano, ipogeo e in ambienti ostili e impervi.

La Legge 27 dicembre 2002 n° 289 art. 80 comma 39, afferma che il soccorso in montagna, in grotta, in ambienti ostili ed impervi, è, di norma, attribuito al CNSAS. del C.A.I. ed al Bergrettungs Dienst (B.R.D.) dell'Alpenverein Sudtiroil (A.V.S.). Al CNSAS. ed al B.R.D. spetta il coordinamento dei soccorsi in caso di presenza di altri enti od organizzazioni, con esclusione delle grandi emergenze o calamità.

La Legge 26 febbraio 2010 n. 26 che afferma, all'art. 5-bis, in particolare: "Al fine di sviluppare l'efficacia dei servizi di elisoccorso in ambiente montano ovvero in ambienti ostili ed impervi del territorio nazionale da parte del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (C.N.S.A.S.), con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Dipartimento della protezione civile e dell'ENAC, è disciplinato l'utilizzo delle strumentazioni tecnologicamente avanzate, anche per il volo notturno, previa adeguata formazione del personale addetto".

La Legge regionale 28 luglio 2021 n. 20 riguardante il riconoscimento e potenziamento del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese. La norma riconosce e promuove il valore di solidarietà sociale e la funzione di servizio di pubblica utilità del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e recepisce ed estende le previsioni normative nazionali definendo il ruolo di riferimento per l'emergenza sanitaria territoriale 118 e i rapporti con la Protezione Civile regionale.

• **DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 novembre 2012** Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile. (13A00827)

(GU n.27 del 1-2-2013)

La ricerca di persone disperse in ambiente montano, ipogeo o impervio (intendendosi per ambiente impervio quelle porzioni del territorio che, per ragioni geomorfologiche o ambientali non siano esplorabili in sicurezza senza adeguato equipaggiamento ed attrezzatura alpinistica e relativa preparazione), è specificamente disciplinata dalla legge 21 marzo 2001, n. 74, articolo 1, comma 2 e dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289 articolo 80, che ne incardina le funzioni di coordinamento sul Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, nel quadro delle competenze assegnate al Club Alpino Italiano dalla legge 26 gennaio 1963, n. 91.

In specifico le attribuzioni perviste nella **Legge 21 marzo 2001 n° 74** Vengono recepite anche nel recente **DECRETO LEGISLATIVO 29 maggio 2017, n. 97** concernente MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 8 MARZO 2006, N. 139 di riordino del Corpo

Nazionale dei Vigili del Fuoco che specifica **all'art 4 "INTERVENTI DI SOCCORSO PUBBLICO"** al punto 10:" *Ferme restando le funzioni spettanti al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, nonché le competenze delle regioni e delle province autonome in materia di soccorso sanitario*".

II SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO PIEMONTESE:

II SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO PIEMONTESE (di seguito **S.A.S.P.**), è un Servizio Regionale facente parte del CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO (di seguito C.N.S.A.S.)

Nell'ambito delle competenze attribuite all'Associazione Soccorso Alpino Piemontese dalla legge della Regione Piemonte n. 67 del 30/05/1980 ed in quanto Servizio Regionale del C.N.S.A.S. dalla legge nazionale n.91 del 26/01/1963 e successive modificazioni, dalle leggi nazionali n. 776/85, n. 225/92, n. 162/92, n. 74/2001, e n. 289/02, le finalità statutarie del S.A.S.P., riconosciute dall'art. 2 dello Statuto C.N.S.A.S., sono le seguenti:

- Il soccorso degli infortunati, dei pericolanti ed il recupero dei caduti nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio regionale; •la prevenzione e la vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, scialpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attività speleologiche e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale in ambiente montano ed ipogeo;
- concorrere al soccorso, in caso di eventi calamitosi, in cooperazione con le strutture della Protezione Civile, nell'ambito delle proprie competenze tecniche ed istituzionali;
- la formazione, l'addestramento, l'aggiornamento dei propri iscritti. Il S.A.S.P. infine assicura la collaborazione con la Regione Piemonte, gli Enti locali, gli Enti dello Stato, della Pubblica Amministrazione e privati per il raggiungimento delle finalità sopra elencate e per ottemperare agli obblighi di legge.

Il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese è costituito in associazione di volontariato, ed è stato iscritto al Registro Regionale con D.P.G.R. n° 1896 del 20-4-1995 e dal 1998 è classificato Ente non commerciale-ONLUS con riferimento al D.Lgs. 4-12-97 n° 460

CONVENZIONE S.A.S.P. / 118

La Regione Piemonte in ottemperanza a quanto definito dalla normativa vigente si avvale, tramite apposito accordo convenzionale, del S.A.S.P. per completare il sistema operativo di urgenza ed emergenza sanitaria operante sul territorio regionale di competenza.

La convenzione regola i rapporti tra l'Azienda sanitaria preposta dalla Regione Piemonte e il S.A.S.P. per le attività di supporto nell'organizzazione e nell'espletamento delle missioni di soccorso sanitario sul territorio montano, ipogeo o nelle zone impervie svolte dai servizi di elisoccorso della Regione Piemonte.

Le attività di cui sopra vengono effettuate tramite l'impiego di personale tecnico appartenente al S.A.S.P. specificatamente formato e qualificato per le attività di soccorso e con l'impiego e la sinergia delle Strutture Operative Territoriali del S.A.S.P. Il S.A.S.P. collabora all'attività di elisoccorso dal 1988, anno in cui è stato istituito nella Regione Piemonte e ne estende la capacità operativa in tutti gli scenari in cui il servizio di elisoccorso non potrebbe operare per motivi tecnici quali le missioni in ambiente impervio o ipogeo, operazioni in condizioni meteorologiche avverse, missioni notturne ricerca persone disperse.

Per quanto concerne le emergenze veterinarie di recupero animali in difficoltà, feriti e carogne in genere, al fine di evitare pericoli ed inquinamenti ambientali od epidemie, il S.A.S.P. opera sotto attivazione diretta dei Sindaci territorialmente interessati. In particolare nelle operazioni di recupero carcasse di bestiame è prevista una attività specifica, svolta su richiesta del settore sviluppo delle produzioni zootecniche della Regione Piemonte, che prevede e disciplina lo svolgimento delle azioni in supporto degli allevatori, tanto nella verifica di congruità delle richieste quanto nelle conseguenti manovre di recupero carcasse di bestiame con impiego di elicotteri privati: rif. D.G.R.n.31-3703 del 16 aprile 2012 riguardante misure a tutela dei pastori: assicurazioni, recupero con mezzi aerei e aiuti per le predazioni.

In S.A.S.P. concorre al sistema di emergenza sanitaria con:

- A)** Specifiche figure tecnico operative.
- B)** Struttura territoriale
- C)** Svolgimento di attività specialistiche

A) Messa a disposizione di specifiche figure tecnico operative appartenenti al S.A.S.P., quali:

- Operatori di Soccorso Alpino OSA
- Tecnici di soccorso Alpino TeSa
- Unità Cinofile da Valanga UCV
- Unità Cinofile da ricerca in superficie UCRS
- Tecnico di Soccorso Speleologico
- Tecnico di Soccorso in Forra
- Medico appartenente al S.A.S.P.
- Direttore delle Operazioni

Tutte le figure professionali sono formate e certificate dalle Scuole Nazionali o Regionali del C.N.S.A.S. riconosciute nell'Art. 5. Della **Legge 21 marzo 2001 n° 74 e s. m. e i.**

“(Scuole nazionali)”

1. Nell'ambito del C.N.S.A.S. sono individuate e riconosciute le seguenti scuole nazionali:

- a) scuola nazionale tecnici di soccorso alpino;
- b) scuola nazionale tecnici di soccorso speleologico;
- c) scuola nazionale medici per emergenza ad alto rischio nel territorio montano;
- d) scuola nazionale medici per emergenza ad alto rischio nell'ambiente ipogeo;
- e) scuola nazionale unità cinofile da valanga;
- f) scuola nazionale unità cinofile da ricerca in superficie;
- g) scuola nazionale tecnici di soccorso in forra;
- h) scuola nazionale direttori delle operazioni di soccorso

B) Il S.A.S.P. concorre al sistema di emergenza sanitaria con la messa a disposizione della struttura territoriale così organizzata sul territorio regionale:

Delegazione 8^a Zona Valsesia Valsessera Delegazione 10^a Zona Valdossola Delegazione 22^a

Zona Biellese Delegazione 12^a Zona Canavesana

Delegazione 13^a Zona Valle di Susa - Valsangone Delegazione 14^a Zona Monviso Saluzzo

Delegazione 15^a Zona Alpi Marittime

Delegazione 16^a Zona Mondovì Delegazione 30^a Zona Alessandria Delegazione 32^a Zona

Valli di Lanzo Delegazione 33^a Zona Valli Pinerolesi

Delegazione 1ª Zona Speleologica Piemonte

IL S.A.S.P. garantisce l'operatività sul territorio di competenza istituzionale, senza soluzione di continuità, attraverso un organico composto da **1.175 Operatori Tecnici**, che costituiscono la fondamentale struttura di pronta operatività che si attiva in tutte le operazioni d'Istituto, la struttura territoriale è sempre coinvolta in supporto al sistema di elisoccorso, nelle ricerche dispersi, nello svolgimento dei compiti di prevenzione e soccorso e di protezione civile.

Oltre al tecnico di elisoccorso, sono presenti e reperibili nelle nostre vallate degli altri tecnici ed operatori di soccorso alpino che, usufruendo di un unico e dedicato sistema radio, possono operare in collegamento e in supporto all'elisoccorso in ogni operazione in cui vengano richiesti.

La presenza capillare sul territorio montano degli appartenenti al C.N.S.A.S. garantisce un appoggio concreto per le operazioni più complesse e salvaguarda i fondamentali elementi di sicurezza fornendo riferimenti "a terra" durante atterraggi, verricellate o elisbarchi in "hovering". Va tenuto, inoltre, in considerazione che tali operatori, che operano sotto il coordinamento dei capistazione competenti nelle varie e distinte aree geografiche, sono operativi h 24, e soprattutto lo sono e garantiscono la loro operatività quando non si può volare per tempo avverso e/o di notte, ed in caso di operazioni in cui siano necessarie molte persone quali le ricerche di dispersi o altre manovre particolarmente complesse.

C) Svolgimento di attività specialistiche, il S.A.S.P. mette a disposizione le seguenti figure professionali previste dalla L 74/2001

- a) tecnico di soccorso alpino;
- b) tecnico di elisoccorso;
- c) unità cinofila da valanga;
- d) unità cinofila da ricerca in superficie;
- e) medico per emergenza ad alto rischio nel territorio montano; f) medico per emergenza ad alto rischio nell'ambiente ipogeo; g) tecnico di soccorso speleologico;
- h) tecnico di soccorso in forra;
- i) direttore delle operazioni di soccorso.
- i -bis) tecnico di centrale operativa;
- i -ter) coordinatore di operazioni di ricerca;
- i -quater) tecnico di ricerca;
- i -quinquies) tecnico di soccorso in pista;
- i -sexies) tecnico disostruttore;
- i -septies) tecnico speleosubacqueo;
- i -octies) pilota di sistemi aeromobili a pilotaggio remoto.

I Tecnici di Soccorso Alpino TeSa garantiscono con la loro presenza distribuita sul territorio, il necessario supporto tecnico alle equipe dell'elisoccorso nello svolgimento dei soccorsi particolarmente complessi in area impervia.

I Tecnici di Elisoccorso TE sono presenti quotidianamente, facendo parte dell'equipaggio ordinario dell'elisoccorso, in tutte le basi di elisoccorso della Regione Piemonte e svolgono i compiti d'istituto assicurando la sicurezza delle componenti sanitarie di equipaggio in tutte le operazioni di soccorso con tale velivolo in area impervia. La loro specifica formazione e qualificazione tecnica permette di estendere il grado di operatività del soccorso sanitario con elicottero, anche nelle situazioni estreme che riguardano gli infortunati in area impervia alpina. Situazioni in cui sono necessarie, oltre che una profonda conoscenza dell'ambiente alpino, operazioni e tecniche particolari. Tali Tecnici di elisoccorso oltre alla specifica qualifica e formazione di soccorso, ottenuta dalle scuole nazionali del C.N.S.A.S. e di cui alla legge 74/01, per la maggior parte hanno anche la qualifica di Guida Alpina, qualificandosi quali primi professionisti in materia di alpinismo. Nelle squadre di valle del C.N.S.A.S. sono presenti e formati medici ed infermieri, adeguatamente preparati per espletare i loro compiti in ambiente montano, ipogeo o impervio, affinché all'infortunato venga garantito un soccorso sanitario.

Le Unità cinofila da Valanga UCV sono presenti ed operative nelle tre basi più prossime all'area alpina (Cuneo Levaldigi, Torino Aeritalia, Borgosesia) nel solo periodo invernale. Esse garantiscono la possibilità in intervento, localizzazione e rapido disseppellimento di infortunati in caso di evento valanghivo, incrementando in misura significativa le possibilità di rapida localizzazione e sopravvivenza degli infortunati.

I Tecnici di Centrale Operativa TCO Presso la Centrale Operativa Regionale di Grugliasco è prevista la presenza 24 ore su 24 di una delle figure tecniche formate per lo svolgimento delle attività specialistiche previste al punto I-bis.

La Centrale Operativa di Torino che si avvale della collaborazione del Tecnico del Soccorso Alpino in servizio gestisce e coordina tutti gli interventi di soccorso in ambiente montano, impervio, ipogeo e nelle aree non raggiungibili da mezzi terrestri.

Il Tecnico del Soccorso Alpino presente in centrale è parte integrante del Nucleo Gestione Interventi e collabora alla gestione delle missioni di soccorso.

Per tutto il personale impiegato nello svolgimento delle attività specialistiche è richiesta e prevista una specifica esperienza pluriennale di attività di soccorso sul territorio regionale.

L'ATTIVITA' DEL S.A.S.P.

IL Soccorso Alpino speleologico Piemontese svolge una attività di prevenzione e soccorso che si concretizza nei seguenti riepiloghi che si riferiscono alla media di attività registrata nel periodo 2010-2017:

Il S.A.S.P. gestisce sul territorio della Regione Piemonte ogni anno una media di 1.475 richieste di soccorso in area impervia.

Effettua una media di 1.063 interventi di soccorso in area impervia con una media di 1.297 persone soccorse e recuperate all'anno.

Opera sul territorio di competenza svolgendo una media di 30.777 ore di lavoro uomo annue.

Formazione: a titolo esplicativo si riporta l'attività svolta per il mantenimento delle qualifiche operative nel 2017:

Nel 2017 sono stati effettuati 891 appuntamenti di coordinamento e formazione operatori pari a 51.019 ore uomo di addestramento operativo e 24.744 ore uomo di attività di formazione teorica e coordinamento.

PRINCIPALI ACCORDI OPERATIVI E CONVENZIONI A CARATTERE NAZIONALE:

Per armonizzare l'espletamento dei compiti istituzionali attribuiti al S.A.S.P. del C.N.S.A.S. sono inoltre attivi i seguenti accordi - convenzioni:

ACCORDO TECNICO PER LA RICERCA E IL SOCCORSO tra Stato Maggiore della Difesa ed il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico.

Accordo che prevede l'attività addestrativa congiunta finalizzata a mantenere un adeguato grado di interoperabilità tra le due organizzazioni per mantenere un'elevata capacità di operativa congiunta. In particolare tale accordo prevede il concorso delle squadre del C.N.S.A.S. in supporto alle esigenze del servizio SAR dell'Aeronautica Militare.

ACCORDO DI COOPERAZIONE tra CORPO NAZIONALE DEL SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO C.N.S.A.S. ed il SOCCORSO ALPINO DELLA GUARDIA DI FINANZA S.A.G.F. Accordo che prevede il perseguimento in unità di intenti, di obiettivi di massima efficienza, tempestività e sicurezza nelle attività operative promuovendo la collaborazione nella comunicazione, programmazione, organizzazione e pianificazione dell'allertamento in attività operative.

CONVENZIONE TRA IL MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DI PUBBLICA SICUREZZA E CORPO NAZIONALE DEL SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO.

Atto che disciplina i rapporti tra il Ministero dell'Interno – Polizia di Stato ed il C.N.S.A.S. in ordine all'impiego congiunto degli aeromobili e degli equipaggi dei Reparti di Volo della Polizia di Stato – Settore Aereo e delle unità operative del C.N.S.A.S.

NOTE RELATIVE ALLE OPERAZIONI NEI CONFRONTI DELLE PERSONE DISPERSE NELL'AMBIENTE MONTANO, IPOGEO O IMPERVIO.

Si ritiene infine utile di portare a conoscenza che con provvedimento 9/11/2012 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha adottato una direttiva, poi pubblicata nella GU n. 27 del 1-2-2013, contenente gli ***“indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile”***;

in tale provvedimento, avente valore di legge, la Presidenza del CDM (Consiglio dei Ministri) ha precisato, all'art. 2.3.2 che *“la ricerca di persone disperse nell'ambiente montano, ipogeo o impervio è specificamente disciplinata dalla legge 21 marzo 2001 n. 74, art 1, che incardina le funzioni di coordinamento sul C.N.S.A.S.”*

l'efficacia e validità della direttiva 9/11/2012 PCDM (Presidenza del Consiglio dei Ministri) ha già trovato riconoscimento in due sentenze del massimo organo di giustizia amministrativa, il Consiglio di Stato, che con pronuncia del 2014, la n. 1736/2014, ne ha dichiarato l'efficacia ed applicabilità;

può essere utile sapere che il Consiglio di Stato è stato chiamato a pronunciarsi su un ricorso proposto dal Ministero dell'Interno, con l'aggiunta del Sindacato Autonomo dei V.F. (CONAPO) (contro il C.N.S.A.S. e contro la Regione Umbria) che aveva impugnato una decisione del TAR per l'Umbria (organo di giustizia amministrativa di primo grado) il quale, in accoglimento ad ricorso proposto questa volta dal C.N.S.A.S., aveva annullato un protocollo d'intesa intervenuto tra la Prefettura di Terni, Comando Provinciale dei VVFF ed

il responsabile della centrale operativa del 118 di Terni, in quanto lo stesso non teneva in considerazione l'art. 80 c. 39 della L. 27/12/2002 n. 289 che dispone che al C.N.S.A.S. “spetta il coordinamento dei soccorsi in caso di presenza di altri Enti o organizzazioni, con esclusioni delle grandi emergenze e calamità;

- nella pendenza della procedura di riesame è poi intervenuta la direttiva 9/11/2012 della PCDM che nel suo art. 2.3.2 ha ulteriormente precisato l'ambito di applicazione della L. 21/03/2001 e 27/12/2002; il Consiglio di Stato ha allora preso atto che tale direttiva chiarisce in modo definitivo i rispettivi ambiti dichiarando che il ruolo di coordinamento è del C.N.S.A.S.

Per praticità si riportano di seguito le Direttive, le Leggi e le Sentenze citate.

Legge 21 marzo 2001, n. 74 e successive modifiche ed integrazioni

Legge 21 marzo 2001, n. 74.

Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico. (Testo coordinato con le successive modifiche ed integrazioni – da ultimo art. 37-sexies del decreto- legge 14 agosto 2020, n. 104, introdotto dalla legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126)

Art. 1. Finalità ed oggetto.

1. La Repubblica riconosce il valore di solidarietà sociale e la funzione di servizio di pubblica utilità del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS) del Club alpino italiano (CAI).

2. Il CNSAS provvede in particolare, nell'ambito delle competenze attribuite al CAI dalla legge 26 gennaio 1963, n. 91, al soccorso degli infortunati, dei pericolanti, dei soggetti in imminente pericolo di vita e a rischio di evoluzione sanitaria, alla ricerca e al soccorso dei dispersi e al recupero dei caduti nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale. Restano ferme le competenze e le attività svolte da altre amministrazioni o organizzazioni operanti allo stesso fine; nel caso di intervento di squadre appartenenti a diversi enti ed organizzazioni, la funzione di coordinamento e direzione delle operazioni è assunta dal responsabile del CNSAS.

3. Il CNSAS contribuisce, altresì, alla prevenzione ed alla vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, scialpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attività speleologiche e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale, ivi comprese le attività professionali, svolte in ambiente montano, ipogeo e in ambienti ostili e impervi.

4. Il CNSAS, quale struttura nazionale operativa del Servizio nazionale della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, concorre al soccorso in caso di eventi calamitosi in cooperazione con le strutture di protezione civile nell'ambito delle proprie competenze tecniche ed istituzionali.

Art. 2 Rapporti con il Servizio sanitario nazionale.

1. Per lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 1, comma 2, il CNSAS opera in stretto coordinamento con il Servizio sanitario nazionale, con il Sistema dell'emergenza e urgenza sanitaria, con i servizi di elisoccorso e con le centrali del numero unico di emergenza 112.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione dei principi stabiliti dall'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992, e dalla presente legge, individuano nelle strutture operative regionali e provinciali del CNSAS i soggetti di riferimento esclusivo per l'attuazione del soccorso sanitario nel territorio montano ed in ambiente ipogeo.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria, stipulano apposite convenzioni con le strutture operative regionali e provinciali del CNSAS, atte a disciplinare i servizi di soccorso e di elisoccorso, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 3 Attività del CNSAS.

1. Ai fini della presente legge, l'attività dei membri del CNSAS si considera prestata prevalentemente in modo volontario e senza fine di lucro.

2. In ragione delle responsabilità direttamente connesse con l'assolvimento dei compiti di soccorso, prevenzione e vigilanza posti in capo al CNSAS dagli articoli 1 e 2 della presente legge, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17, comma 7, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nei confronti dei componenti degli organismi direttivi di livello nazionale e regionale non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 34, comma 2, del medesimo decreto.

Art. 4 Attività specialistiche.

1. La formazione, la certificazione e la verifica periodica dell'operatività dei tecnici e delle unità cinofile del CNSAS sono disciplinate dalle scuole nazionali di cui all'articolo 5.

2. L'attività formativa, le certificazioni, gli aggiornamenti e le verifiche periodiche di cui al comma 1 sono attestati su apposito libretto personale.

3. Le convenzioni previste dall'articolo 2, comma 3, disciplinano la formazione, l'aggiornamento e la verifica del personale del Servizio sanitario nazionale per quanto concerne le specifiche competenze del CNSAS.

4. Le organizzazioni operanti nel settore del soccorso alpino e speleologico possono, tramite apposite convenzioni, affidare al CNSAS la formazione tecnica specifica del proprio personale.

5. Il CNSAS propone all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) la predisposizione delle certificazioni per apposite figure professionali necessarie per l'elisoccorso in montagna.

5-bis. Le società esercenti o concessionarie di impianti funicolari aerei in servizio pubblico stipulano apposite convenzioni con il CNSAS per l'evacuazione e per la messa in sicurezza dei passeggeri.

Art. 5 Scuole nazionali.

1. Nell'ambito del CNSAS sono individuate e riconosciute le seguenti scuole nazionali:

- a) scuola nazionale tecnici di soccorso alpino;
- b) scuola nazionale tecnici di soccorso speleologico;
- c) scuola nazionale medici per emergenza ad alto rischio nel territorio montano;
- d) scuola nazionale medici per emergenza ad alto rischio nell'ambiente ipogeo;
- e) scuola nazionale unità cinofile da valanga;
- f) scuola nazionale unità cinofile da ricerca in superficie;
- g) scuola nazionale tecnici di soccorso in forra;
- h) scuola nazionale direttori delle operazioni di soccorso

2. Le attività delle scuole nazionali sono regolate da specifici regolamenti operativi.

Art. 6 Figure professionali specialistiche.

1. Sono individuate e riconosciute le seguenti figure professionali specialistiche le cui qualifiche sono rilasciate dalle scuole nazionali di cui all'articolo 5:

- a) tecnico di soccorso alpino;
- b) tecnico di elisoccorso;
- c) unità cinofila da valanga;
- d) unità cinofila da ricerca in superficie;
- e) medico per emergenza ad alto rischio nel territorio montano; f) medico per emergenza ad alto rischio nell'ambiente ipogeo; g) tecnico di soccorso speleologico;
- h) tecnico di soccorso in forra;
- i) direttore delle operazioni di soccorso.
- i -bis) tecnico di centrale operativa;
- i -ter) coordinatore di operazioni di ricerca;
- i -quater) tecnico di ricerca;
- i -quinquies) tecnico di soccorso in pista;
- i -sexies) tecnico disostruttore;
- i -septies) tecnico speleosubacqueo;
- i -octies) pilota di sistemi aeromobili a pilotaggio remoto.

Art. 7 Disciplina applicabile al personale di altre amministrazioni.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 non si applicano al personale di altre amministrazioni dello Stato operanti nell'attività di soccorso in montagna, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale. Per gli appartenenti allo stesso personale restano ferme le corrispondenti disposizioni contenute nei rispettivi ordinamenti.

Art. 8 Modifiche alla legge 18 febbraio 1992, n. 162.

1. All'articolo 1, comma 4, della legge 18 febbraio 1992, n. 162, le parole: «1.000 milioni annui» sono sostituite dalle seguenti: «800 milioni annue», e le parole: «500 milioni annui» sono sostituite dalle seguenti: «300 milioni annue».

2. All'articolo 3, comma 1, della legge 18 febbraio 1992, n. 162, le parole: «500 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «900 milioni», le parole: «300 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «600 milioni» e le parole: «200 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «300 milioni».

Art. 8-bis

Contributo integrativo.

1. Per gli anni 2020, 2021 e 2022 è autorizzato un contributo integrativo annuo di euro 750.000 in favore del CNSAS in conseguenza dell'aumento degli oneri assicurativi e per l'effettuazione della sorveglianza e del controllo sanitario nei confronti dei membri del Corpo stesso.

Legge 27 dicembre 2002, n. 289

"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)"

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 2002 - Supplemento Ordinario n. 240

Art. 80 (*Misure di razionalizzazione diverse*)

Comma 39: Il soccorso in montagna, in grotta, in ambienti ostili e impervi, e', di norma, attribuito al C.N.S.A.S. del CAI ed al *Bergrettungs - Dienst* (BRD) dell'*Alpenverein Sudtirol* (AVS). Al C.N.S.A.S. ed al BRD spetta il coordinamento dei soccorsi in caso di presenza di altri enti o organizzazioni, con esclusione delle grandi emergenze o calamita'.

REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE

Legge regionale 28 luglio 2021, n. 20

Norme in materia di soccorso alpino e speleologico

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

la seguente legge:

Promulga

Art. 1.

(Riconoscimento e potenziamento del Soccorso alpino e speleologico piemontese)

1. La Regione riconosce e promuove il valore di solidarietà sociale e la funzione di servizio di pubblica utilità del Soccorso alpino e speleologico piemontese del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, di seguito denominato SASP - CNSAS.

2. La Regione, in conformità alla legge 21 marzo 2001, n. 74 (Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico), riconosce e promuove l'attività del SASP - CNSAS rivolta:

a) alla prevenzione e alla vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attività speleologiche e speleosubacquee e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale, comprese le attività professionali o lavorative svolte in ambiente montano, ipogeo, impervio e ostile del territorio regionale;

b) al soccorso degli infortunati, dei pericolanti, dei soggetti in imminente pericolo di vita e a rischio di evoluzione sanitaria, alla ricerca e al soccorso dei dispersi e al recupero dei caduti nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio regionale. Restano ferme le competenze e le attività svolte da altre amministrazioni o organizzazioni operanti allo stesso fine; nel caso di intervento di squadre appartenenti a diversi enti ed organizzazioni, la funzione di coordinamento e direzione delle operazioni sullo scenario incidentale è assunta dal responsabile del CNSAS;

c) alla ricerca e al soccorso in caso di emergenze o calamità inquadrabili come attività di protezione civile nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e degli obblighi di legge previsti;

d) al sostegno agli organi regionali competenti per garantire sicurezza ed efficacia nelle operazioni di monitoraggio e valutazione dei rischi ambientali, nei limiti delle proprie competenze istituzionali e degli obblighi di legge previsti;

e) al sostegno agli organi regionali competenti per garantire sicurezza ed efficacia nelle operazioni di recupero carcasse bestiame, nei limiti delle proprie competenze istituzionali e degli obblighi di legge previsti.

Art. 2.

(Rapporti con il servizio sanitario regionale. Soccorso ed elisoccorso)

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 74/2001, si avvale del SASP - CNSAS per l'attuazione degli interventi di soccorso, ricerca, recupero e trasporto sanitario in ambiente montano, ipogeo e in ogni altro ambiente ostile ed impervio del territorio regionale. Il SASP - CNSAS opera all'interno del sistema di emergenza sanitaria territoriale 118 regionale. Il coordinamento globale delle operazioni di soccorso resta in capo alle centrali di competenza del sistema di emergenza sanitaria territoriale 118 regionale; le operazioni tecniche sullo scenario incidentale sono gestite dal SASP - CNSAS, in stretto coordinamento con il sistema di emergenza regionale.

2. Fermo restando il ruolo di coordinamento in capo alla Regione nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria, l'azienda sanitaria delegata dalla Giunta regionale regola i rapporti con il SASP - CNSAS mediante apposita convenzione, nel rispetto di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria e di emergenza) e secondo quanto previsto all'articolo 6.

3. Nell'ambito del servizio di elisoccorso regionale, il sistema di emergenza sanitaria territoriale 118 regionale, con le aziende sanitarie regionali competenti, si avvale del SASP - CNSAS per le attività atte al soccorso degli infortunati, dei pericolanti, dei dispersi, dei soggetti in imminente pericolo di vita e al recupero dei caduti nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie, nonché per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), per le quali le competenti centrali operative del 118 regionali dispongono anche l'utilizzo del mezzo aereo del servizio di elisoccorso regionale o richiedono l'intervento di altro mezzo aereo in base alla tipologia di missione di soccorso.

4. Le aziende sanitarie regionali competenti si avvalgono di tecnici messi a disposizione dal SASP-CNSAS tramite idonee convenzioni stipulate con il SASP - CNSAS stesso, definendo le modalità di impiego di tecnici titolati dal SASP - CNSAS presso le basi di elisoccorso e le centrali operative. Tali convenzioni disciplinano anche la formazione e l'aggiornamento tecnico volto all'utilizzo di materiale alpinistico e alla sicurezza durante le operazioni di soccorso in ambiente impervio.

Art. 3.

(Rapporti con la protezione civile regionale)

1. Il SASP - CNSAS collabora con la competente struttura regionale in materia di protezione civile per attività in ambiente montano e ipogeo ed in ogni altro ambiente impervio e ostile del territorio regionale con richiesta di competenza tecnica, mediante la stipula di apposite convenzioni aventi ad oggetto attività formative ed addestrative ricadenti nell'ambito di competenza e concorre al soccorso, in caso di eventi calamitosi, in cooperazione con le strutture di protezione civile, anche in ambito extra regionale, ove richiesto e necessario, secondo le direttive del CNSAS.

2. Entro il 30 ottobre di ogni anno, il SASP - CNSAS presenta alla Regione i programmi di attività per l'anno successivo.

3. L'attività di soccorso di carattere non sanitario del SASP - CNSAS nell'ambito regionale si svolge, oltre che attraverso le squadre di valle, anche mediante l'utilizzo di aeromobili pubblici e privati con la stipula di convenzioni con enti pubblici e privati, autorizzati a svolgere servizi di volo aereo e in possesso delle licenze e autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

Art. 4.

(Rete radio)

1. La Regione favorisce la dotazione in capo al SASP - CNSAS di una rete radio tecnicamente aggiornata, efficiente e in grado di integrarsi con quella delle centrali operative del sistema di emergenza sanitaria territoriale 118 regionale quando il SASP - CNSAS agisce in regime di convenzione ai sensi dell'articolo 2, comma 2. A tal fine la Regione promuove altresì le opportune intese fra il SASP - CNSAS e gli enti locali e i soggetti privati gestori di servizi pubblici per la stipula di convenzioni per la concessione in comodato d'uso e in locazione delle rispettive postazioni ospitanti ponti radio, comprensive di alloggio ed alimentazione.

2. La Regione, al fine di incrementare la sicurezza dei frequentatori delle aree montane, favorisce la realizzazione e il mantenimento in capo al SASP - CNSAS di una rete radio di chiamata di emergenza sul territorio montano regionale.

Art. 5.

(Prestazioni)

1. Gli interventi di soccorso ed elisoccorso di carattere sanitario, comprensivi di recupero e trasporto, devono considerarsi come prestazioni a carico del servizio sanitario nazionale se effettuati nei limiti di quanto disposto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992.

2. I costi, le eventuali compartecipazioni e gli addebiti relativi al sistema di compensazione della mobilità sanitaria interregionale sono stabiliti ai sensi dell'articolo 52 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012).

Art. 6.

(Finanziamento e agevolazioni alle attività del SASP - CNSAS)

1. La Regione finanzia annualmente le spese per l'erogazione dei servizi garantiti dal SASP - CNSAS e le spese di funzionamento della struttura ad essi direttamente collegate, secondo i contenuti e le modalità definiti nelle convenzioni.

2. La Regione favorisce l'espletamento delle attività istituzionali del SASP - CNSAS attraverso ulteriori forme di agevolazione da definire con specifico atto.

3. La Giunta regionale regola i rapporti con il SASP - CNSAS mediante convenzioni quadro a valenza triennale e relativi protocolli operativi oggetto di stipula da parte dei soggetti delegati.

Art. 7.

(Abrogazione di norme)

1. Il titolo IV della legge regionale 30 maggio 1980, n. 67 (Interventi per il turismo alpino e speleologico) è abrogato.

Art. 8.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 9.

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 28 luglio 2021

Alberto Cirio

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 novembre 2012

Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile. (13A00827)

(pubblicato sulla G.U. n.27 del 1-2-2013)

Punto 2.3.2. La ricerca di persone disperse

La ricerca di persone disperse in ambiente montano, ipogeo o impervio (intendendosi per ambiente impervio quelle porzioni del territorio che, per ragioni geomorfologiche o ambientali non siano esplorabili in sicurezza senza adeguato equipaggiamento ed attrezzatura alpinistica e relativa preparazione), e' specificamente disciplinata dalla legge 21 marzo 2001, n. 74, articolo 1, comma 2 e dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289 articolo 80, che ne incardina le funzioni di coordinamento sul Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, nel quadro delle competenze assegnate al Club Alpino Italiano dalla legge 26 gennaio 1963, n. 91.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA n.1736/2014

- che la sentenza ha accolto il ricorso in quanto il protocollo impugnato in primo grado non richiama le disposizioni dell'art.1, comma 2, che assegnano funzioni di coordinamento al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico in caso di intervento di squadre appartenenti a diverse organizzazioni. L'art. 80, comma 39, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha confermato, inoltre, tale disposizione precisando che al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico "spetta il coordinamento dei soccorsi in caso di presenza di altri Enti o organizzazioni, con esclusione delle grandi emergenze o calamità", **deducendo, quindi, che il coordinamento spetta a tale organizzazione anche in presenza di Amministrazioni pubbliche, ed in particolare del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;**
- questa Sezione del Consiglio di Stato ha respinto con la ordinanza n. 2625 del 7 luglio 2012

l'istanza cautelare avanzata dall'Amministrazione appellante invitando tra l'altro le amministrazioni interessate ad approfondire, nelle more del giudizio di merito, le questioni oggetto della controversia;

- con Direttiva 9 novembre 2012 pubblicata in G.U. 1 febbraio 2013 n. 27 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha dettato nuovi "indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di Protezione Civile";
- il punto 2.3.2 della Direttiva afferma che " la ricerca di persone disperse nell'ambiente montano, ipogeo o impervio è specificamente disciplinata dalla legge 21 marzo 2001, n. 74, art.1, comma 2, e dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 80 , che ne incardina le funzioni di coordinamento sul Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico".

RITENUTO CHE:

- con la Direttiva citata la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha espressamente chiarito il ruolo del Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico nello svolgimento delle operazioni di ricerca di persone disperse in ambiente montano, ipogeo, impervio di cui alla legge n. 74/2001, interpretando tali norme in modo compatibile con la disciplina legislativa concernente i compiti istituzionali spettanti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e quelli ad esso assegnati in tema di Protezione Civile, come affermato dalla citata ordinanza di questa Sezione n. 2625/2012;
- **di conseguenza deve rilevarsi la sopravvenuta carenza di interesse con riferimento al ricorso di primo grado e questo debba, pertanto, dichiararsi improcedibile;**

CONCLUSIONI

TAPPE DELLA SENTENZA DEL C.D.S. (Consiglio di Stato)

- Il T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) dell'Emilia Romagna Sez. I° con Sentenza n. 00116/2012 da ragione al C.N.S.A.S. e sospende il Piano P.le Persone Scomparse della Prefettura di Parma.
- I V.F. tramite il loro sindacato (CONAPO) si appellano al Consiglio di Stato, che con Sentenza n. 7396/2012 del 09/11/2012 sospende in modo cautelare (provvisorio) la sentenza del T.A.R. dell'Emilia Romagna.
- Il C.D.S. si pronuncia in modo definitivo con la Sentenza n. 1736/2014 sulla questione (sopracitata) dichiarando che essendo intervenuto il D.P.C.M. 2012 a chiarire il ruolo del C.N.S.A.S. nel coordinamento delle altre Amministrazioni dello Stato, dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso di 1° grado ed annulla la Sentenza del T.A.R.

SOCCORSO ALPINO SPELEOLOGICO
PIEMONTESE

Via Sabaudia, 164 10095 Grugliasco TO

Tel 011 4110141 fax 011 4039134 Mail

segreteria.regionale@sasp-piemonte.org

www.CNSAS.it

*Il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese è iscritto al **Registro Regionale del Volontariato** ai sensi della Legge 11 agosto 1991 n° 266 dal 20 aprile 1995 con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 1896/1995, ed ai sensi dell' art. 11 Dlgs 460/97 è iscritto all'anagrafe **ONLUS** dal 30/01/199*

